

Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per la prole in separazione, divorzio, scioglimento unioni civili e procedimenti ex artt. 337 bis e segg. Cod. Civ.

§§§

PREMESSA

Il presente protocollo si propone la finalità di definire e regolamentare le spese per la prole, ordinarie e straordinarie, nei procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento unioni civili e procedimenti ex artt. 337 bis e segg. Cod. Civ. e di modifica dei provvedimenti emessi nei predetti procedimenti, al fine di ridurre, quanto più possibile, il contenzioso tra genitori.

Le spese ordinarie sono da sostenersi con l'assegno di mantenimento, ove previsto, e hanno i caratteri dell'ordinarietà e della frequenza, mentre le spese straordinarie saranno da suddividersi tra i genitori (tanto da definirsi extra-assegno) in quanto oggettivamente imprevedibili nell'*an* e/o nel *quantum*.

Per spese straordinarie (extra-assegno) si intendono quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: requisito temporale (l'occasionalità e/o la sporadicità), requisito quantitativo (la gravosità), requisito funzionale (la voluttuarietà).

Nell'ambito delle spese straordinarie vanno distinte le spese che sono subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese che invece devono considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.

Il presente protocollo si intenderà applicato, salvo diversa previsione e senza necessità di essere trascritto integralmente, ed avrà valore per i provvedimenti assunti dopo la data della sua sottoscrizione.

Art. 1.

Determinazione dell'assegno di mantenimento e definizione delle c.d. "spese ordinarie"

Nella determinazione dell'assegno di mantenimento i difensori ed il Giudice terranno conto che in esso sono ricomprese le spese ordinarie per il mantenimento della prole.

Per spese ordinarie si intendono quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non gravosità e per requisito funzionale l'utilità e/o la necessità.

Salva diversa previsione, si considerano spese ricomprese nell'assegno di mantenimento:

- il vitto;
- il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi e IMU se dovuta);
- la cancelleria scolastica corrente;
- i medicinali da banco senza prescrizione medica, seppure anche l'altro genitore si dovrà dotare presso la propria residenza dei medicinali necessari per affrontare le urgenze;
- l'abbigliamento, inclusi i cambi di stagione, precisando che ciascun genitore dovrà, però, dotarsi presso la propria abitazione di quanto sia essenziale (a titolo esemplificativo, biancheria intima, pigiama, un cambio completo, tuta ecc.).

Art. 1 bis

Suddivisione delle "spese ordinarie" in caso di mancata previsione del contributo al mantenimento

- Nell'ipotesi in cui non sia riconosciuta l'esistenza dei presupposti per la determinazione di un contributo perequativo per il mantenimento della prole ciascun genitore si farà carico del mantenimento diretto della stessa nei periodi in cui sarà presso di sé, suddividendo, oltre a quelle indicate all'art. 5, le spese per la cancelleria scolastica anche corrente; per i medicinali anche da banco; per i "capi spalla" e per le calzature. Salvo diverso accordo tra

i genitori, la suddivisione anche delle predette spese avverrà sulla base di quanto stabilito dal successivo art. 6 del presente protocollo.

Art. 2

Determinazione delle spese straordinarie/extra-assegno (che non rientrano nell'assegno di mantenimento)

I difensori nelle richieste economiche per la prole e il Giudice nell'emanazione dei provvedimenti, qualora sia possibile e richiesto in modo dettagliato dalle parti, indicheranno le ulteriori spese straordinarie rispetto a quelle elencate esemplificativamente all'art. 5 che dovranno essere suddivise tra i genitori.

In ogni caso, salvo diversa previsione, le spese extra-assegno – mediche, scolastiche ed extrascolastiche – si suddividono in spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, fermo restando che le scelte relative alla prole che siano di straordinaria amministrazione dovranno essere condivise tra i genitori a prescindere da quale sarà la sorte della ripartizione della relativa spesa.

Resta inteso che le spese relative alle scelte già effettuate ed alle attività in corso non necessitano di nuova concertazione.

Art. 3

Onere di concertazione

Al fine di dimostrare il preventivo accordo ad effettuare la spesa, il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, PEC, e-mail o altro mezzo di natura recettizia, con indicazione della spesa da sostenere e con richiesta di riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato dissenso manifestato entro il predetto termine la spesa si intenderà come approvata. In caso di dissenso questo dovrà essere motivato e valido ed il genitore non

si potrà limitare ad opporre una difesa meramente assertiva, ma dovrà fondare il proprio dissenso su articolati e specifici motivi in ordine alla non rispondenza di quella spesa all'interesse del figlio o dimostrare la sua insostenibilità economica in rapporto all'utilità della spesa medesima.

Art. 4

Onere di documentazione delle spese extra-assegno

Tutte le spese extra-assegno di cui agli artt. 2) e 5) del presente protocollo dovranno essere documentate.

I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate.

Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore.

Art. 5

Individuazione delle singole voci di spesa extra-assegno

Salvo diverso accordo, si indicano come spese extra-assegno quelle a seguire:

(I) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti e università pubbliche; b) mensa scolastica; c) libri di testo e di lettura indicati dalla scuola; d) corredo e materiale didattico di inizio anno e divise (anche ciò che si renda necessario sostituire perché usurato, nel corso dell'anno scolastico - a mero titolo esemplificativo zaino, portapenne e divise); e) dotazione richiesta dalla scuola per l'attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; f) dotazione informatica (es. pc, tablet con i necessari software) funzionale al percorso di studi frequentato ovvero al programma di studio differenziato (BES); g) assicurazione scolastica; h) fondo cassa

richiesto dalla scuola; i) gite scolastiche senza pernottamento; l) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico/università e/o correlate alle attività extrascolastiche; **(II) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:** a) tasse e rette scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) tasse universitarie a partire dal secondo anno fuori corso; c) corsi di specializzazione e master; d) gite scolastiche con pernottamento; e) corsi di recupero e lezioni private, rese necessarie dal rendimento scolastico insufficiente; f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;

- **(III) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:** a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e pertinenti attrezzature e abbigliamento, ivi comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, ad eccezione degli sport stagionali; b) pre-scuola se necessitato da esigenze lavorative anche solo di un genitore e dopo-scuola se necessitato da esigenze lavorative di entrambi i genitori; c) spese per *baby-sitter* se necessitate da malattie o altre esigenze della prole o da impedimento nell'occuparsi della prole personalmente di entrambi i genitori (dunque senza possibilità di delega ad altri); d) spese per la cura e il mantenimento degli animali domestici già presenti nel nucleo familiare unito; e) spese per il conseguimento della patente di guida B (corso e lezioni, tasse, costi esame); f) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo; g) centri ricreativi estivi organizzati da scuole pubbliche, enti territoriali e/o oratori qualora i genitori non possano occuparsene personalmente (dunque senza possibilità di delega ad altri) per ragioni lavorative; h) ricariche telefoniche;
- **(IV) spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo accordo a titolo esemplificativo:** a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche ulteriori

rispetto a quelle di cui al precedente punto III, nonché pertinenti attrezzature e abbigliamento; b) attività sportive o di istruzione di elevata onerosità rispetto alle possibilità economiche dei genitori e pertinenti attrezzature e abbigliamento, ivi comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei e le spese accessorie; c) spese per *baby-sitter* diverse da quelle del precedente punto III; d) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dalla prole e) soggiorno estivo, di studio, sportivo e *stage* sportivi; f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione per la prole; g) spese per l'eventuale acquisto di un cellulare

- **(V) spese medico-sanitarie che non richiedono il preventivo accordo:** tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza, nonché le spese per: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico curante-specialista ed erogati dal SSN; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto, se prescritti dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal SSN.
- **(VI) spese medico-sanitarie che richiedono il preventivo accordo:** a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali o fisioterapiche; c) visite non prescritte dal medico curante, trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici.

Art. 6

Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori

I difensori delle parti, i Giudici e il Tribunale, nell'individuare il criterio di suddivisione delle spese extra-assegno, determineranno la percentuale che sarà a carico di ciascun genitore, in ossequio al principio di proporzionalità previsto dagli artt. 155 e 337 ter Cod. Civ.. Ne discende, pertanto, che le spese in oggetto potranno essere ripartite tra i genitori in misura diversa tra loro.

Art. 7

Modalità e termini di corresponsione delle spese extra-assegno

Salvo diverso accordo e previsione, i difensori delle parti, i Giudici e il Tribunale, provvederanno a determinare le modalità di partecipazione alle spese extra-assegno, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche dei genitori.

Per ogni singola spesa extra assegno di importo pari o superiore ad € 250,00 al fine di evitare che l'onere della anticipazione gravi su un solo genitore, potrà essere indicato un termine, precedente all'esborso, entro il quale ciascuno di genitori metterà a disposizione la propria quota della somma necessaria.

Il genitore che ha anticipato le spese sarà tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.

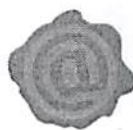
I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.

Per consentire eventuali detrazioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascun genitore è tenuto a richiedere e fornire tempestivamente all'altro i documenti fiscali (come fatture e ricevute) relativi alle spese detraibili. Questo permetterà a ciascun genitore di utilizzarli in proporzione alla percentuale di spesa a proprio carico.

Torino, 9/10/2026

Il Presidente del Tribunale di Torino

Dott. Modestino Villani



MODESTINO VILLANI
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
07.10.2026 11:36:08
GMT+01:00

La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Avv. ta Simona Grabbi